


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 50191



4^a COMMISSIONE CONSILIARE

On. Mario Franchino

Consiglio Regionale della Calabria

IX Legislatura

**Proposta di modifica alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m. e i.
(Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della
Calabria)**

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA SETTORE SEGRETERIA ASSEMBLEA
20 LUG. 2010
PROT. N. 8931

On. Mario Franchino



Consiglio Regionale della Calabria

AREA FUNZIONALE 3
SERVIZIO LEGISLATIVO

**Proposta di modifica alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m. e i.
(Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria)**

Proponente: On. Mario FRANCHINO

Proposta di modifica originale

**Proposta di modifica valutata secondo le
regole di drafting**

1)
All'art. 20 della L.R. n° 19/2002 e s.m.i., va aggiunto il seguente punto:

"5. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 3 lettera "j" il PSC deve essere integrato da apposita relazione che delimiti e disciplini gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche di territorio, firmata da tecnico abilitato esperto di cui all'Art. 69 comma 3 della presente legge."

2)
All'art. 21 della L.R. n° 19/2002 e s.m.i., va aggiunto il seguente punto:

"3. Ai fini della conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico ed ambientale, il regolamento edilizio ed urbanistico, deve prevedere nell'elenco degli elaborati per il rilascio del Permesso di Costruire e per la Dichiarazione di Inizio Attività, apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione, dell'organismo architettonico, redatta da tecnico esperto abilitato, di cui all'Art. 69 comma 3 della presente legge. Tale relazione ha carattere obbligatorio, per gli interventi sui beni ricadenti nelle seguenti categorie:

a) Ricadenti nelle zone A di cui alla Legge n°1150 del 1942 e s.m.i.;

1) Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m. e i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) è inserito il seguente comma:

"5. Per garantire la realizzazione delle finalità previste nel comma 3 lettera " i ", il PSC deve essere integrato da apposita relazione che delimiti e disciplini gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche di territorio, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'art. 69, comma 3, della presente legge."

(Si segnala che nell'art.20, comma 3 la lettera i) è erroneamente ripetuta due volte. La lettera j), anche se correttamente indicata nella proposta di modifica, in realtà corrisponde alla seconda lettera i) dell'art. 20 comma 3 della legge regionale. Per tale motivo si è ritenuto opportuno modificare il riferimento.).

2) Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m. e i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) è inserito il seguente comma:

"3. Per la conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico ed ambientale, il regolamento edilizio ed urbanistico, deve

b) *Vincolati ai sensi del D.lgs. n° 42 del 2004 e s.m.i;*

c) *Aventi valore storico, documentario ed identitario, come componente dell'identità collettiva."*

3)

All'Art. 24 della L.R. n° 19/2002 e s.m.i. va aggiunta la seguente voce:

"4. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 lettera "e" il PAU deve essere integrato da apposita relazione per la definizione dei manufatti da destinare a restauro, risanamento conservativo e consolidamento strutturale, firmata da tecnico abilitato esperto, di cui all'Art. 69 comma 3 della presente Legge."

4)

All'Art. 34 della L.R. n° 19/2002 e s.m.i. alla fine del comma 6, va aggiunta la seguente voce:

"Lettera Q - Relazione tecnica che individui e definisca le caratteristiche di intervento edilizio, con opere di restauro,risanamento conservativo e ristrutturazione. Firmata da tecnico abilitato esperto, di cui all'Art. 69 comma 3 della presente legge".

5)

L'art. 69 comma 3 della L. R. n° 19 del 2002 va così modificato:

prevedere, nell'elenco degli elaborati richiesti per il rilascio del **permesso di costruire** e per la **dichiarazione di inizio attività** (D.I.A.), apposita relazione contenente le prescrizioni per la conservazione dell'organismo architettonico, redatta da **un tecnico esperto abilitato** di cui all'art. 69 comma 3 della presente legge. **La relazione ha carattere obbligatorio per gli interventi sui beni :**

d) **ricadenti nelle zone A di cui alla legge n.1150 del 1942 e s.m. e i.;**

e) **vincolati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004 e s.m. e i;**

f) **aventi valore storico, documentario e identitario, come componente dell'identità collettiva."**

3) Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m. e i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) è inserito il seguente comma:

*"4. Per garantire la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 lettera "e", il PAU deve essere integrato da apposita relazione per la definizione dei manufatti da destinare a restauro, risanamento conservativo e consolidamento strutturale, firmata da **un tecnico abilitato esperto** di cui all'art. 69 comma 3 della presente **legge."***

4) Dopo la lettera p) del comma 6 **dell'art. 34** della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m. e i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) è aggiunta la seguente:

q) una relazione tecnica, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all'art. 69 comma 3 della presente legge, che individui e definisca le caratteristiche di intervento edilizio, con opere di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione."

5) Dopo il comma 3 dell'art. 69 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 e s.m. e i. (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio - Legge Urbanistica della Calabria) è aggiunto il seguente :

" 3 bis. Gli esperti previsti nel comma 3 devono inoltre redigere apposita relazione nei seguenti casi:

a) **integrazione del PSC, di cui al comma 5 dell'art. 20;**

	<p><i>b) rilascio del permesso di costruire e D.I.A., di cui al comma 3 dell'art.21;</i></p> <p><i>c) integrazione del PAU, di cui al comma 4 dell'art.24;</i></p> <p><i>d) integrazione del progetto PRU, previsto dal comma 6 dell'art.34 della presente legge.“</i></p>
--	--